

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 947

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLTISANTI, PONTONE, RESTA,
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI,
MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, POZZO, RASTRELLI,
SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI e GRASSI
BERTAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1993

Norme concernenti la trasformazione degli Istituti superiori
di educazione fisica in Istituti universitari di educazione
fisica e dello sport

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - L'impegno del MSI-Destra Nazionale per una riforma degli attuali ISEF, onde elevarli ad una più conforme «dignità» universitaria, si è da tempo caratterizzato nel corso di più legislature; ecco perchè, nel riconfermare il nostro impegno in questa legislatura, ripresentiamo il disegno di legge per la istituzione degli «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport».

Prima di procedere alla ennesima proposta di istituzione di un istituto universitario per la formazione dei docenti di educazione fisica, riteniamo doveroso il richiamo agli elementi fondamentali tracciati lungo l'annosa problematica dell'educazione fisica in Italia.

L'educazione fisica (ginnastica) fece il suo ingresso in Italia nel 1833 ad opera del ginnasiarca Rodolfo Obermann, allievo dello Spies, che impersonava il filone pedagogico della scuola tedesca sorta a Dessau nel 1777 e che fu caratterizzata dalle idee dello Jahn, creatore della scuola metodologica.

L'Obermann addestrò in Italia i soldati pontieri del Genio del Regno piemontese presso la scuola del Valentino, ma subito raccolse ferventi consensi per l'entusiasmo dei mecenati Menabrea, Riccardi, Di Netro ed altri, le cui iniziative miravano ad estendere l'insegnamento dell'educazione fisica anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Con essi anche il Valletti ed il Gamba furono tra i promotori dell'insegnamento della ginnastica e furono determinanti sulla decisione presa dal Parlamento piemontese, che nel 1859 approvò la «legge Casati», che estese l'obbligo dell'insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole dello Stato piemontese.

Successivamente, con l'unità d'Italia e con il De Sanctis Ministro della pubblica

istruzione, nel 1878 il Parlamento italiano approvò la legge che estese l'obbligo dell'insegnamento della educazione fisica in tutte le scuole del Regno d'Italia, realizzando così il sogno dei mecenati piemontesi, fautori delle prime scuole formative dei docenti di educazione fisica.

Non poche sono state le vicende che hanno travagliato la scelta dei metodi e dei programmi, nonché la formazione dei docenti di questa materia dal 1833 fino agli anni '20, ma pare opportuno sottolineare che all'assenza di univocità di metodi ed indirizzi contribuì la mancanza di una scuola italiana, che invece attinse talune cognizioni, in modo disorganico, alle fonti delle scuole tedesca, svedese, inglese e francese, ricalcando in un brutto copione metodologico strutture, metodi, programmi didattici e materiale ausiliario.

Bisogna attendere la legge 3 aprile 1926 e la successiva del 1927 per mettere fine alla confusione, alla improvvisazione ed agli errori madornali che docenti improvvisati attuavano sistematicamente nello svolgimento delle lezioni. A ciò contribuì il confronto metodologico dei sostenitori delle principali teorie didattiche: il Bauman da una parte, il Mosso dall'altra, per indicare solo i principali capi scuola del metodo italiano.

Il Bauman, ginnasiarca, maestro elementare e medico, docente della scuola normale di Roma, sostenne tenacemente il suo metodo scientifico-pedagogico (psicocinesia) diretto alla creazione della personalità del giovane attraverso il movimento (esercizio ginnico) e ciò in aperta contrapposizione, a livello d'insulto reciproco, con il fisiologo professor Angelo Mosso, tenace sostenitore della validità di una parte delle teorie del Ling della scuola svedese, nonché dei giochi sportivi e delle strutture adde-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strative dei *colleges* di stampo inglese e di tradizione romana (*collegia iuvenum*).

Fra tanto clamore storico si alternarono iniziative tendenti alla formazione di programmi educativi e di scuole o istituti superiori formativi dei docenti, furono creati corsi per insegnanti di ginnastica «normali», e prima ancora magistrali, si rinnovarono più volte i programmi didattici con un compromesso del 1886, che vide protagonisti il Gamba ed il Valletti (quest'ultimo primo ispettore centrale ministeriale per l'educazione fisica in Italia), seguirono ancora i programmi del 1893, si intrecciarono le iniziative parlamentari con nomina di commissioni per la revisione dei programmi, che culminavano regolarmente nelle posizioni assunte dagli schieramenti contrapposti, che facevano capo agli indirizzi del Guerra, dello Jerace, del Monti.

Tutti questi motivi ed altre violente polemiche costituirono purtroppo il fragile tessuto sul quale si tentò di dare un volto alla scuola italiana di educazione fisica e alla struttura formativa dei suoi docenti, ma a tale situazione caotica contribuì non poco l'interpretazione ideologica della materia (cfr. Felice Fabrizio, *Storia dello sport*, Edizione Mursia, 1977, pag. 58).

Si tentò comunque di avviare il discorso dell'educazione fisica in Italia con la legge Credaro-Daneo del 1909, che, nonostante fosse perfetta e aderente ai principi ispiratori afferenti il grado culturale e formativo della personalità dei docenti, tuttavia non ebbe felice vita e fu destinata al fallimento per la mancata applicazione della normativa cui era stata ispirata. È doveroso ricordare però che fu la prima legge che creò gli istituti di magistero di grado universitario per la formazione dei docenti di educazione fisica, statuendo l'obbligo della frequenza biennale, innovando lo studio delle materie del gruppo scientifico-culturale (anatomia, fisiologia, igiene, traumatologia, eccetera) sussidiarie della formazione tecnica del docente, finalmente diplomato.

Ma, come sopra accennato, anche questa legge venne disattesa; iniziava così per l'educazione fisica un periodo buio, al quale pose fine il Ministro della pubblica

istruzione del tempo, Giovanni Gentile, che nel 1923 costituì l'ENEF. Sebbene fosse rimproverato al filosofo il torto di avere eliminato l'educazione fisica dalla scuola, tuttavia bisogna riconoscergli il merito di avere posto in modo drastico il problema dell'educazione fisica nella scuola italiana. Egli tuttavia fu grande vate, allorché vide l'avvenire sportivo delle nuove generazioni. E fu certamente influenzato in quella circostanza dall'esito delle Olimpiadi di Anversa del 1920; in questa occasione l'Italia conseguì il maggior numero di medaglie fino allora conquistate, con una messe abbondante di oro, argento e bronzo (13 oro, 5 argento, 6 bronzo, per un totale di 24), che ci qualificò secondi nella classifica per squadre, frutto del volontarismo tenace e del particolare addestramento conseguito nelle società sportive.

Nessuna lacrima, quindi, per i critici di Giovanni Gentile a cui non si può imputare lo strappo dell'educazione fisica dalla scuola, dal momento che gli stessi insegnanti erano qualificati, anche in base alla legge Credaro-Daneo, al terzo ordine dei ruoli (uscieri e bidelli) e costretti ad improvvisare la lezione negli squallidi scantinati o rimesse delle scuole, in assenza di palestre e di ambienti igienici, che la legge Credaro-Daneo aveva preveduto con specifica norma, ma che comuni e province si erano ben guardati dal realizzare.

Successivamente, con la soppressione dell'ENEF e della Scuola superiore di educazione fisica aggregata alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, venne inaugurata il 5 febbraio 1928, alla Farnesina (Foro Italico), la Scuola superiore fascista di magistero per l'educazione ginnico-sportiva, della quale fu nominato direttore il senatore Versari, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

La scuola fu programmata per un corso di studi di tre anni articolato nello studio scientifico-pedagogico e nell'attività atletico-sportiva.

Con regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1932, n. 812, detta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scuola assunse la denominazione di «Regia accademia» con personalità giuridica e propria autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

Il 2 marzo 1932 fu inaugurata l'Accademia femminile di Orvieto.

Con il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le Accademie vennero poste sotto la vigilanza dello Stato.

Il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito dalla legge 23 dicembre 1937, n. 2566, con la soppressione delle Accademie di educazione fisica, istituì le Accademie della GIL con sede in Roma e Orvieto, con riconoscimento del grado universitario.

Dopo il 25 luglio 1943, in base al regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, direttore delle Accademie il professor Nicola Pende dell'Università di Roma, i compiti delle due Accademie vennero deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale, aprendo la strada ad una profonda crisi nel settore dell'educazione fisica, crisi alla quale fu in parte posto fine con il decreto ministeriale del 18 settembre 1952, in virtù del quale le due Accademie ripresero il loro funzionamento unificate nell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Con legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'ISEF di Roma e gli ISEF paragonati furono riconfermati di grado universitario, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

La validità di queste istituzioni confrontate e riconosciute da tutto il mondo, Unione Sovietica compresa, non è stata messa finora in discussione, anzi è stata riconosciuta con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, con cui sono stati avallati programmi, metodi e strutture, anche se aggiornati; ma soprattutto furono riconosciute le capacità didattiche e la ineccepibile preparazione del corpo dei docenti del gruppo scientifico-culturale e

del gruppo tecnico-addestrativo, che in mezzo secolo di attività didattica ha formato intere generazioni di insegnanti di educazione fisica di tutta Italia e anche dell'estero. L'Accademia di educazione fisica della Farnesina fu dotata di laboratori scientifici di anatomia, di fisiologia, di antropometria, di terapia fisica, di psicologia, di clinica e di tutto quanto tende alla formazione pedagogica, scientifica e pratica dei futuri educatori del fisico (palestre, studi, piscine, le facevano tutto intorno corona). Fu la città dei giovani vagheggiata dall'insigne pioniera Felice Valletti, primo ispettore per l'educazione fisica in Italia.

Onorevoli senatori, da quanto sopra detto si evince chiaramente quali siano stati i tentativi del legislatore italiano di trovare una soluzione al problema dell'educazione fisica e della formazione dei docenti, tentativo riuscito nella istituzione e nell'ordinamento didattico dell'Accademia di educazione fisica della Farnesina, che ha visto realizzare compiutamente strutture, programmi e corpo docenti eccezionalmente preparati e selezionati; il valore della tematica didattica profusa dal gruppo scientifico-culturale e dal gruppo tecnico-addestrativo è stato interamente ereditato dagli ISEF di tutta Italia, di Roma soprattutto, che del patrimonio dell'Accademia della Farnesina ha ereditato tutto, strutture, impianti e corpo docenti.

Ed è sulla base di questa riuscita esperienza e alla luce del progressivo adattamento alle esigenze culturali della moderna società giovanile che in conformità alla riforma e alla vigente legislazione universitaria riteniamo doveroso proporre la riforma degli ISEF in perfetta coerenza con il progetto esecutivo del rettore dell'Accademia, Lando Ferretti, che nel 1941 aveva già predisposto il completamento del corso accademico, con l'integrazione del quarto anno per la specializzazione.

Onorevoli senatori, la normalizzazione degli studi superiori di educazione fisica collocati organicamente nell'università non è più procrastinabile. L'Italia, che nel 1928 e nel 1932, con l'istituzione delle due Accademie di educazione fisica, si pose

all'avanguardia di tutto l'Occidente e che ha un patrimonio di esperienza e di meriti storici nel campo psicopedagogico e sportivo, deve finalmente uscire da una situazione d'inferiorità e riacquistare l'antico prestigio, allineandosi a molti Paesi aderenti alla CEE (Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra e Germania) che da tempo rilasciano lauree in educazione fisica e sport sull'esempio degli Stati Uniti, del Giappone e dell'ex Unione Sovietica.

Per il raggiungimento di questo atteso ed ambito obiettivo e per la seria preparazione dei docenti di educazione fisica e sport è ormai indispensabile che tutte le strutture (edifici, palestre, piscine, campi di atletica, eccetera), che furono patrimonio delle ex Accademie di educazione fisica e della Gioventù italiana del littorio (GIL), tornino in loro possesso e siano assegnate agli istituendi Istituti universitari di educazione fisica e dello sport presso le università dello Stato.

A tal fine non è più ammissibile che la migliore palestra del Foro Italico venga ancora sottratta alla preparazione dei giovani studenti dell'ISEF di Roma per continuare ad essere la sede di processi contro i terroristi, a preferenza di uno dei tanti forti militari che ancora circondano Roma.

Perciò, confortati dalle esperienze dottrinarie e pedagogiche che fin dal XVII secolo hanno qualificato l'educazione fisica come scienza dell'educazione (secondo le correnti filosofiche dell'empirismo, di cui ricordiamo i maggiori esponenti, quali: Giovanni Locke, Bacone, Comenio, che hanno creato i presupposti per la elaborazione degli indirizzi metodologici delle successive scuole), convinti assertori della validità della «teoria dell'interazione» delle masse di Renato Ricci (osmosi nell'esercizio ginnico di gruppo - scambio di energie

compensative) applicata da Eugenio Fer-rauto, fondatore della scuola italiana, che seppe conciliare i due contrapposti e spesso polemici indirizzi (quello scientifico-pedagogico del Bauman e quello sportivo-ricreativo del Mosso), riteniamo necessaria la riforma degli istituti preparatori dei futuri docenti di educazione fisica.

Sosteniamo pertanto il nostro disegno di legge, che ha lo scopo di creare l'«Istituto universitario di educazione fisica e dello sport» e corsi di laurea e dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva.

Indispensabile a questo punto si è dimostrata la ricerca tecnico-scientifica, che ha permesso dal 1896 (I Olimpiade dell'era moderna) ai giorni nostri la costante e crescente affermazione di successi nell'atletica leggera con il continuo superamento dei *records* stabiliti in tempi, distanze, altezze (nel salto in alto, nella corsa piana, nella corsa ad ostacoli, nelle distanze raggiunte con i lanci) nonché il conseguimento di ambiti primati in tutti i campi dell'atletica.

L'iniziativa legislativa, già promossa nelle precedenti legislature, dal senatore Aimone Finestra, coadiuvato nella ricerca scientifica dal senatore Paolo Bevilacqua, entrambi docenti, studiosi e tecnici della materia, ci trova concordi, tenuto conto dell'importanza della materia educativa, tolta dal ghetto scolastico dalla «legge Bottai» 14 novembre 1941, n. 1361, che, con il combinato disposto degli articoli 1 e 4, equiparò il voto di educazione fisica al voto delle altre materie nel computo dei voti per l'ammissione agli esami e per il giudizio di idoneità.

Onorevoli senatori, riteniamo confortevoli le motivazioni in narrativa e pertanto sottoponiamo all'esame del Parlamento il presente disegno di legge, confidando in un suo rapido *iter* di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituto universitario di educazione fisica e dello sport)

1. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, assumono la denominazione di «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport».

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano settori di ricerca al fine di promuovere l'indagine scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport, istituendo strutture, strumenti e iniziative dirette agli esperimenti ed al progresso delle scienze inerenti l'educazione fisica e lo sport, con lo scopo anche di fornire cultura scientifica e tecnica adeguata a coloro che intendono dedicarsi agli studi e ai problemi relativi alla sperimentazione e alla didattica concernenti:

a) l'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare negli istituti magistrali, con corsi differenziati;

b) la ricerca scientifica sperimentale finalizzata alla formazione di docenti delle discipline sportive;

c) la ricerca e l'indagine storica e letteraria nel campo della storia dell'educazione fisica e dello sport, anche attraverso lo studio comparato delle dottrine straniere in materia;

d) l'esercizio dell'attività del movimento umano finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica nel campo della riabilitazione degli arti superiori ed inferiori e particolarmente della deambulazione;

e) ogni altra problematica attinente alla scienza dell'educazione fisica tramite la ricerca del processo del movimento (psicocinesia).

Art. 2.

*(Compiti del personale laureato
nei circoli didattici)*

1. I laureati che si dedicano alle materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1 dirigono, programmano e coordinano per età e per sesso l'educazione fisica e le attività ricreative svolte dai maestri nelle scuole elementari.

2. Il rapporto di impiego è stabilito in due laureati in educazione fisica per ogni circolo didattico.

Art. 3.

*(Natura giuridica degli istituti universitari di
educazione fisica e dello sport)*

1. Gli istituti universitari di educazione fisica e dello sport sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Detti istituti sono titolari del diritto di uso su tutti gli impianti sportivi, palestre, campi, uffici, foresterie, convitti, ex case del balilla ed ex collegi della Gioventù italiana del littorio-GIL già locali delle ex Accademie di Roma e di Orvieto.

Art. 4.

(Sedi di studio)

1. Gli studi e le attività previste dall'articolo 1 si svolgono presso gli istituti universitari statali di educazione fisica e dello sport e prevedono un comune corso di studi triennale d'indirizzo ed un quarto anno di specializzazione, al termine del quale viene rilasciato il diploma in educazione fisica e sport, che ha valore di titolo accademico.

2. L'istituto organizza più settori di ricerca affini, i corsi di laurea e di specializzazio-

ne e specificatamente svolge attività di studio delle scienze biologiche applicate al movimento umano.

Art. 5.

(Corso ed indirizzo di laurea)

1. All'elenco delle lauree di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

2. Il corso di laurea di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni, di cui i primi tre comuni ai vari indirizzi e il quarto di specializzazione, ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado e particolarmente nelle scuole elementari;

b) sportivo, per gli impieghi tecnici in relazione alla preparazione atletica nelle varie branche dello sport;

c) biologico, differenziato per la preparazione all'attività riabilitativa per portatori di *handicap* per fatti patologici o traumatici;

d) storico-letterario, per la formazione del docente di storia dello sport, per la ricerca e l'informazione finalizzate allo studio comparato della storia dell'educazione fisica e dello sport nella sua evoluzione, nei programmi, nei metodi e nei risultati, da attuare anche attraverso gli scambi culturali con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri Paesi.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport secondo i principi stabiliti nell'articolo 5.

Art. 7.

*(Diplomi in educazione fisica e sport
Conseguimento in sedi universitarie)*

1. Presso le università degli studi che dispongono di strutture adeguate alle esigenze degli istituti universitari di educazione fisica e dello sport, nonché di impianti per le attività tecnico-pratiche e scientifico-culturali, possono essere istituite, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, scuole speciali per il conseguimento di diplomi in educazione fisica e sport, ai fini della formazione di operatori sportivi e del tempo libero.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono riservate a tutti i professionisti dello sport, senza eccezione alcuna e senza limiti d'età. Con successivi decreti ministeriali è stabilito il valore giuridico del titolo conseguito.

Art. 8.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea in educazione fisica e sport avviene per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari. L'ammissione prevede il superamento di una prova di idoneità fisica ed attitudinale, nonché una prova scritta di carattere scientifico-culturale.

Art. 9.

(Programmazione dell'accesso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti.

Art. 10.

(Attribuzione degli insegnamenti)

1. Agli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si assegnano posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Gli insegnanti di educazione fisica, muniti di diploma rilasciato dagli ISEF o laureati secondo le norme della presente legge, concorrono all'attribuzione delle cattedre, sia del gruppo scientifico-culturale sia del gruppo tecnico-addestrativo, ciascuno nell'ambito della propria competenza. Ai docenti del gruppo tecnico-addestrativo è riservata l'attività di ricerca.

Art. 11.

(Ricerca scientifica)

1. L'attività di ricerca scientifica si svolge nell'ambito del dipartimento, secondo i criteri di omogeneità per fini e per metodi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

*(Istituto superiore
di educazione fisica statale di Roma)*

1. L'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma è soppresso. Esso è trasformato in Istituto universitario di educazione fisica e dello sport, ai sensi dell'articolo 1.

Art. 13.

*(Istituti superiori
di educazione fisica pareggiati)*

1. Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati possono conservare piena autonomia amministrativa e didattica. Nel

termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono, ai sensi dell'articolo 1, trasformati in istituti universitari di educazione fisica e dello sport e debbono presentare un piano di adeguamento delle norme statutarie e un piano di finanziamento inerente alla prevista trasformazione.

2. Gli istituti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con le Regioni e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini della utilizzazione di strutture ed impianti sportivi.

Art. 14.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati viene assegnato al ruolo ad esaurimento degli istituti universitari di educazione fisica e dello sport. Esso conserva i diritti alla progressione economica e giuridica conseguita durante il servizio negli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 15.

(Docenti e ricercatori)

1. I professori degli attuali istituti superiori di educazione fisica che abbiano svolto almeno un triennio di insegnamento effettivo nelle materie del gruppo scientifico-culturale o del gruppo tecnico-addestrativo sono, previo giudizio di idoneità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, inquadrati nel ruolo dei professori associati.

2. I ricercatori, tenuto conto dell'esperienza di lavoro conseguita negli istituti superiori di educazione fisica, sono inquadrati, previo giudizio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel raggruppamento delle discipline determinate da apposito decreto su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

3. Partecipano altresì al giudizio di idoneità di cui al comma 1 i docenti che, non avendo maturato il triennio, siano in possesso del diploma di laurea rilasciato da università dello Stato e abbiano pubblicato opere di interesse scientifico e culturale recensite da docenti universitari del corrispondente indirizzo scientifico o di quello storico-letterario.

Art. 16.

(Ufficio studi e coordinamento)

1. Presso l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport della seconda Università degli studi di Roma è istituito l'ufficio studi e coordinamento per la programmazione didattica e scientifica sulle attività ginnico-sportive e pedagogiche, che opera con la collaborazione dei dipartimenti di educazione fisica delle università delle altre città, tenendo conto dei risultati degli studi e delle ricerche da questi conseguiti.

2. Svolgono analoga azione di coordinamento, come prevista nel comma 1:

a) l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport dell'Università di Napoli per le attività didattiche sportive e professionali del mare: nuoto, tuffi, palla a nuoto, sci nautico, vela, canottaggio, motonautica, ricerca subacquea, pesca subacquea, gare di apnea ed ogni altra attività inerente alla ricerca sul fondo marino;

b) l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport dell'Università dell'Aquila, per le attività didattiche, sportive e professionali della montagna: scuola di scalata, di roccia, di sci e di tutti gli altri sport invernali sulla neve.

Art. 17.

(Corsi di volo e di acrobatica)

1. Gli istituti universitari di educazione fisica e dello sport possono istituire corsi di acrobatica, paracadutismo e volo.

2. A tal fine sono autorizzati a stipulare convenzioni con le sedi regionali del CONI, con *clubs* aeronautici e con scuole di paracadutismo. Particolari convenzioni possono istituire con istituti tecnici aeronautici.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla educazione professionale dei giovani, ai quali viene fornita una ulteriore specializzazione, curandone così la vocazione e l'interesse per l'inserimento nelle attività lavorative connesse al settore aeronautico.

Art. 18.

(Assegnazione di immobili)

1. All'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma, in conformità dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che viene così autenticamente interpretato, vengono assegnati, fatta eccezione dei locali in atto detenuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), già sedi di uffici e dormitori delle Accademie, tutti gli impianti, strutture, immobili, mobili, fabbricati, campi di tennis, piscina e loro pertinenze, già destinati all'attività educativa dei giovani accademisti e compresi nel complesso del Foro Italico.

2. L'immobile in possesso del Comitato olimpico nazionale italiano viene assegnato al predetto ente.

3. Le strutture assegnate all'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma sono:

- a) l'accademia di musica;
- b) l'accademia di scherma;
- c) le sale di studio e i gabinetti scientifici;
- d) i campi di tennis del Foro Italico;
- e) la foresteria;
- f) il Foro dei Marmi;
- g) tutti i piazzali ed i campi sportivi e le vie e le zone connesse all'interno del complesso urbanistico del Foro Italico con le rispettive dipendenze, quali uffici, guardie e fabbricati annessi.

Art. 19.

(Assegnazione di immobili ad enti di programmazione sportiva)

1. In uno degli immobili di cui all'articolo 18 recuperati alla funzione educativa, l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di cui all'articolo 12, unitamente e concordemente alle iniziative del CONI, stabilisce l'assegnazione della sede ufficiale della facoltà di educazione fisica e dello sport del dipartimento universitario di Roma; viene altresì concordata con gli anzidetti istituti l'assegnazione delle restanti strutture immobiliari alle sedi ufficiali rappresentative degli enti di promozione sportiva.

2. Per l'adempimento della normativa prevista nel presente articolo è costituito un ufficio di collegamento permanente fra rappresentanti dell'ufficio studi e coordinamento per la programmazione didattica e scientifica di cui all'articolo 16 e rappresentanti designati dal CONI e da tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Qualsiasi attività prettamente sportiva, programmata in conformità della presente legge, deve essere concordata con la rappresentanza ufficiale di delegati del CONI.

Art. 20.

(Elenco di immobili da recuperare)

1. Il recupero degli immobili di cui all'articolo 18 si estende a tutte le strutture che furono di proprietà e costituirono i beni mobili ed immobili delle disciolte organizzazioni giovanili del Partito nazionale fascista (Opera nazionale balilla-ONB, Gioventù italiana del littorio-GIL) ubicati in tutti i comuni d'Italia, qui appresso indicati:

a) terreni, fabbricati, impianti sportivi, palestre, case del balilla e della GIL;

b) sedi di biblioteche dell'ONB e della GIL o immobili adibiti a sedi permanenti degli ex comitati di presidenza dell'ONB e degli ex comandi della GIL;

c) strutture ed immobili (palestre, terreni, sedi di uffici, stadi) già appartenenti all'Opera nazionale dopolavoro (OND) che furono utilizzate per attività sportive e ricreative;

d) mobili o immobili, sedi di uffici, terreni, palestre coperte e scoperte, campi ed ogni altro immobile che fu utilizzato dalle disciolte organizzazioni giovanili, che furono utilizzati per la preparazione dei:

- 1) ludi iuveniles;
- 2) agonali dello sport;
- 3) littorali dello sport;

e) sedi e luoghi di attività ricreativa e dopolavoristica;

f) tutti gli immobili già sedi dei collegi dell'ONB e della GIL e di altri istituti di istruzione.

2. L'assegnazione delle sedi già beni dell'ONB e della GIL viene concordata dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 21.

(Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'educazione fisica)

1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di riconoscimento e di contribuzione per l'opera svolta dall'Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'educazione fisica, che ha per scopo il recupero e la tutela del patrimonio storico letterario, mobile ed immobile, dell'educazione fisica in Italia, nonché il compito della ricerca storica nazionale ed internazionale di tutte le opere afferenti l'educazione fisica in tutti i Paesi, attraverso scambi culturali con corrispondenti istituzioni universitarie degli altri Paesi.

2. L'Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'educazione fisica ha sede ufficiale presso un locale, assegnatole dal dipartimento dell'educazione fisica di Roma e dal CONI, scelto fra gli immobili del complesso urbanistico del Foro Italico.

Essa istituisce e cura con proprio statuto il Museo nazionale della storia dell'educazione fisica.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. I diplomi rilasciati dai disciolti istituti superiori di educazione fisica, i titoli abilitanti relativi all'insegnamento dell'educazione fisica e tutte le abilitazioni conseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia e sono equiparati alla laurea in educazione fisica e sport.

Art. 23.

(Albo dei docenti di educazione fisica)

1. È istituito l'albo professionale dei docenti di educazione fisica.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei docenti di educazione fisica, che è articolato a livello regionale. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'albo e dell'ordine sono a totale carico degli iscritti.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto col Ministro della pubblica istruzione e col Ministro per gli affari sociali, adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo di cui al presente articolo, disciplinando altresì l'istituzione delle sedi regionali dell'ordine e del consiglio nazionale ed i procedimenti elettorali delle cariche direttive.